



## COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

<b>ORDINANZA N. 415</b>	<b>DEL 16/09/2024</b>
Ordinanza dirigenziale di modifica temporanea alla circolazione stradale in occasione dell'inaugurazione della via delle Fiamme Gialle.	valida per 26/09/2024 dalle ore 08:00 fino a cessate esigenze.

Settore polizia locale

### Il Dirigente

visto il Decreto Sindacale n. 5 del 16 gennaio 2024, di assegnazione al sottoscritto dell'incarico della direzione del Settore Polizia Locale;

vista la richiesta presentata il 02/08/2024 prot. n. 52303, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione di divieti temporanei nell'attuale tratto di strada ad uso pubblico di via Budapest, avente futura denominazione "via delle Fiamme Gialle", che ricollega la via Zara con l'incrocio tra Via Monte Arci e Via Monte Gonare, per l'inaugurazione della via delle Fiamme Gialle, adiacente alla caserma della Guardia di Finanza;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. in data 26/09/2024, dalle ore 08:00 fino a cessate esigenze, per i motivi indicati in premessa, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione) e successive integrazioni e modificazioni, l'istituzione:

a) in via Budapest, dall'intersezione con via Monte Gonare/via Monte Arci, fino all'intersezione stradale con via Zara:

1. DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, in ambo i lati della carreggiata;
2. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON DIVIETO DI TRANSITO a tutte le categorie di veicoli, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni in premessa indicate;
  - b) in deroga al punto 1 lett a) che precede, il transito e la sosta ai veicoli strumentali e appartenenti all'organizzazione dell'evento in premessa indicato.
2. il traffico pedonale, a cura della della ditta esecutrice dei lavori e/o dal richiedente, sarà deviato su un percorso alternativo a norma con quanto previsto dal Codice della Strada e normativa vigente in materia, segnalato mediante apposita segnaletica e messo in sicurezza rispetto all'area di cantiere;
3. l'installazione della necessaria segnaletica stradale, a cura della ditta esecutrice dei lavori, come prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e la normativa vigente sui cantieri stradali;
4. l'installazione della segnaletica stradale, a cura della ditta esecutrice dei lavori, deve essere realizzata in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione stradale in generale nonché delle persone invalide, garantendo uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità;
5. la circolazione stradale dovrà essere regolata, ove necessario, con la presenza di operatori movieri della ditta richiedente e/o impresa esecutrice dei lavori, in numero adeguato, dotati dei dispositivi di segnalazione di alta visibilità stradale, muniti di segni di riconoscimento;
6. la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità;
7. facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;

prescrive:

1. l'obbligo all'impresa esecutrice dei lavori e/o al richiedente:
  - a) del rispetto delle disposizioni e prescrizioni della propria autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;
  - b) dell'apposizione della prescritta segnaletica, degli sbarramenti, dei dispositivi luminosi notturni, come disposto dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché in modo da garantire uno spazio di avvistamento tra conducente di veicolo ed il segnale stradale, libero da ostacoli per una corretta visibilità;
  - c) di oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
  - d) di rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa al termine del cantiere;
  - e) di curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
  - f) di circoscrivere e segnalare la zona di manovra di eventuali mezzi meccanici e durante l'esecuzione le operazioni di carico e/o scarico accertarsi che nessuno si trovi nel raggio di azione dei mezzi;
2. l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;

3. lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con idoneo materiale;

4. dovranno essere osservate le disposizioni contenute:

- nell'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;

- negli articoli dal n. 30 al n. 43 e l'art. 79 (*Visibilità dei segnali*) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;

- nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture dei trasporti del 10 luglio 2002: *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"*, e le relative Tavole rappresentative degli schemi segnaletici temporanei;

- nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 22 gennaio 2019, in merito alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, con i relativi allegati;

5. il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della pubblica incolumità;

6. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento, a cura del richiedente e/o della Ditta esecutrice dei lavori;

7. entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica e recinzioni stradali di propria competenza, è fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: [cro.polizialocale@comune.oristano.it](mailto:cro.polizialocale@comune.oristano.it) (telefoni 0783 212121 78396);

8. negli interventi all'interno degli spazi adibiti a parcheggio a pagamento (stalli blu), l'esecutore dei lavori dovrà corrispondere il pagamento della tariffa direttamente alla ditta Concessionaria del Servizio: Ditta STOP con sede operativa in Via Mariano IV n. 13 – mail: [stopscarl.sardegna@armonia3.it](mailto:stopscarl.sardegna@armonia3.it);

9. durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall'ordinanza, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;

10. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

1. che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

2. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

3. che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Istruttore: Carlo Feltrin

Il Dirigente  
URAS GIOVANNI NICOLA / InfoCamere S.C.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)